

GIROVAGHI, MIGRANTI, FORESTIERI E NAVIGANTI NELLA LEGISLAZIONE ECCLESIASTICA

Roma, 25-28 giugno 2012 - Corso di formazione della Fondazione *Migrantes*

Luigi SABBARESE
Pontificia Università Urbaniana

Introduzione

Girovagli, migranti, forestieri, naviganti rappresentano fedeli in situazioni di mobilità per i quali è stato approntato uno specifico sistema di organizzazione su base personale. Il Codice latino e quello orientale presentano diversi aspetti della condizione canonica dei migranti che possono mutare la loro posizione ecclesiale: il luogo di origine, il domicilio, il quasi-domicilio, il rito, le leggi proprie per i girovaghi, per i forestieri.

In altre circostanze ho trattato delle strutture ecclesiali¹, perciò mi soffermerò qui maggiormente sulle persone, protagonisti e destinatari della pastorale migratoria; accennerò comunque alle strutture ma ponendomi nella prospettiva delle persone e insistendo sul principio di personalità che, nella codificazione latina², è stato assunto accanto a quello della territorialità nell'assetto organizzativo ecclesiale.

1. Il fondamento ecclesiologico nella cura per i migranti

Il titolo dell'intervento suggerisce di privilegiare la condizione delle persone e, quindi, di percorrere la via ecclesiale o ecclesiologica. Tale prospettiva raccomanda di pensare che sia il Codice di Diritto Canonico sia quello dei Canonici delle Chiese Orientali, riguardo all'organizzazione della cura pastorale dei migranti, si possono adeguatamente comprendere all'interno di una corretta visione di Chiesa. Pertanto è necessario procedere, come dal suo aspetto frontale, dalla considerazione dei migranti e della cura pastorale specifica ad essi dovuta, in quanto fedeli inseriti in una Chiesa particolare, dove essi costituiscono un valido richiamo alla cattolicità della Chiesa.

Nessuna pastorale, nessuna struttura organizzativa può avere senso pieno se non a partire dalla visione di Chiesa cui ci si vuole riferire. Stante questa convinzione, il primo aspetto tematico da cui partire riguarda proprio i fondamenti e presupposti ecclesiologici che giustificano l'organizzazione della Chiesa nella cura pastorale dei migranti³.

La letteratura canonistica si è sforzata di "tematizzare" la cura pastorale dei migranti sempre facendo riferimento ai fondamenti teologici ed ecclesiologici⁴.

¹ Si veda L. SABBARESE, *Le strutture pastorali per l'immigrazione*, in FONDAZIONE MIGRANTES CEI - UFFICIO NAZIONALE IMMIGRATI E PROFUGHI, *L'integrazione ecclesiale degli immigrati*, Roma 2008, pp. 25-40.

² Nel CCEO tale principio è insito connaturalmente al dettato normativo, in quanto il Codice orientale è strutturato sul *ritus* che costituisce una delle condizioni principali in base alla quale è organizzata la condizione canonica della persona fisica nella Chiesa e viene modulato il suo statuto giuridico.

³ Precedenti miei studi hanno evidenziato questa prospettiva: *La cura pastorale per i migranti: alla ricerca di presupposti e fondamenti*, «Euntes Docete» 58 (2005), 269-284; *Per una pastorale dei migranti. Presupposti e fondamenti*, in L. SABBARESE - J.J. CONN (a cura di), *Iustitia in caritate. Miscellanea in onore di Velasio De Paolis*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2005, pp. 333-354; *Girovagli, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2006, pp. 9-24; *Fondamenti e modelli di pastorale multi-etnica: una nuova frontiera dell'evangelizzazione nella Chiesa in Italia*, in AA.VV., *Il pluralismo religioso e culturale della società italiana. Interrogativi ai consacrati*, Il Calamo, Roma 2008, pp. 58-72.

⁴ Penso ad esempio ad Autori, in un certo senso classici, come J. BEYER - M. SEMERARO (a cura di), *Migrazioni. Studi interdisciplinari*, Vol. II, CSER, Roma 1985, pp. 9-34; V. DE PAOLIS, *La cura pastorale dei migranti nella Chiesa. Una rassegna dei principali documenti*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 21 (2008), 11-28, il quale, quasi sempre, come tema dominante, ha qualificato gli aspetti canonici della mobilità umana in un contesto e in una visione di Chiesa: «Nella forma della pastorale dei migranti praticata dalla Chiesa si riflette la nuova comprensione che la Chiesa ha di se

Si tratta qui di considerare la dimensione cattolica della Chiesa e la reciproca immanenza tra Chiesa universale e Chiesa particolare, alla luce delle quali poter cogliere il contributo specifico e proprio delle migrazioni.

L'effetto visibile della comunione, che la Chiesa particolare vive con e per i migranti, si ha nelle strutture pastorali proprie, ma, prima e oltre le strutture, bisogna insistere sul fondamento che deve guidare l'azione della Chiesa particolare verso i migranti; tale fondamento si rinviene nella *communio* che deve trasparire anche nei criteri della territorialità e della personalità, criteri che regolano il costituirsi delle strutture pastorali per i migranti e per le varie forme di mobilità.

Ogni azione pastorale, come quella per i migranti, si colloca nell'ambito dell'ecclesialità e della missionarietà. Anche la pastorale per i migranti ha la sua scaturigine nel mistero della Chiesa; tale pastorale, proprio per la peculiare condizione di sradicamento e di rischio di disgregazione cui i migranti, che ne sono i destinatari, sono sottoposti, ha bisogno di riferirsi al suo naturale collante che è la comunione. Nell'organizzazione specifica che la contraddistingue, tale pastorale si adatta, è provvisoria, e perciò si rinnova⁵, ma non può farlo se non all'interno della comunione, partendo da essa e mirando ad essa.

Le Chiese particolari possono diventare, per loro stessa natura, i luoghi dove i migranti sperimentano la profonda unità dell'essere ecclesiale, dove la loro identità culturale viene salvaguardata e accompagnata da un modo di esprimere la propria fede, anche se con elementi etnico-linguistici, religiosi e devozionali, che necessariamente si diversificheranno da quelli propri delle Chiese particolari di arrivo. Gli elementi culturali fanno parte dell'economia della creazione e, come tali, vanno salvaguardati nella loro esistenza e identità e, dove è necessario, vanno evangelizzati. Ciò vale anche per i migranti, di fronte ai quali la missione della Chiesa si esplica nel compito, ad essa esclusivo, di evangelizzare gli uomini, attraverso l'evangelizzazione della loro cultura.

2. I migranti, “diversi” nelle “diverse” Chiese particolari

La presenza dei migranti nella Chiesa particolare è un appello e un richiamo continuo a riconoscersi sempre più come questo strumento che ha bisogno di arricchirsi di diversità per vivere autenticamente l'universalità.

La Chiesa è per sua natura una e cattolica. Ogni Chiesa particolare è cattolica, in quanto realizza l'unica Chiesa di Cristo, per cui i migranti nella pratica della loro fede non solo non si sentono stranieri in nessun paese dove vive e opera la Chiesa di Cristo che celebra l'Eucarestia, fonte di unità, ma sensibilizzano la Chiesa particolare ad aprirsi verso l'universale e a sperimentare in maniera più visibile la cattolicità nella particolarità.

La mobilità umana, in quanto oggetto della cura pastorale della Chiesa, investe la questione del rinnovamento stesso della vita ecclesiale; non è solo una questione di relazione tra Chiese particolari, di partenza e di arrivo, ma è fundamentalmente un problema ecclesiologico⁶.

Sotto questo profilo, la migrazione si presenta come un «problema che nasce per effetto di una delle discontinuità sicuramente più rimarchevoli che con la sua stessa presenza il migrante

stessa, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto ecclesiologico. La Chiesa particolare è chiamata ad aprirsi ulteriormente alla cattolicità. Infatti la nuova posizione ecclesiologica evidenziata dai documenti del concilio Vaticano II non poteva non influenzare profondamente anche la riflessione e la prassi della Chiesa sulla cura pastorale dei migranti»; E. BAURA, *Movimientos migratorios y derechos de los fieles en la Iglesia*, «Ius Canonicum» 43 (2003), 51-86; R. CORONELLI, *La cura pastorale dei migranti nella Chiesa particolare*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 21 (2008), 29-59.

⁵ Cfr. V. DE PAOLIS, *La Chiesa e le migrazioni nei secoli XIX e XX*, «Ius Canonicum» 43 (2003), 32-36.

⁶ Cfr. J. BEYER, *Fondamento ecclesiale della pastorale dell'emigrazione*, in J. BEYER - M. SEMERARO, (a cura di), *Migrazioni. Studi interdisciplinari*, Vol. II, *op. cit.*, p. 9.

immette nella continuità della Chiesa particolare»⁷; infatti ogni fedele ha un *background* culturale che è strettamente legato al proprio sentire e vivere la fede e i sacramenti, a livello comunitario e personale. Si pone, quindi, per la Chiesa particolare, la necessità dell'*integrazione* pastorale e liturgica del migrante, salvaguardandone tutta l'originalità ed evitando la tentazione che questa discontinuità venga assimilata nel *continuum* dell'ecclesialità particolare⁸.

La nota della cattolicità della Chiesa non impedisce le diversificazioni e le caratterizzazioni culturali particolari: «L'identità culturale di una minoranza come quella dei protagonisti delle migrazioni (come del resto anche della eventuale maggioranza indigena) deve essere salvata ad ogni costo»⁹.

3. Nella pastorale dei migranti, anzitutto le persone, cioè i migranti stessi

La Chiesa è comunione ed ha la sua scaturigine, il suo modello e la sua meta nella comunione trinitaria. La partecipazione e la valorizzazione delle migrazioni all'interno della Chiesa particolare devono essere intese alla luce della *communio*: questa meglio aiuta a comprendere la vera natura della Chiesa, mentre è rischioso il concetto di assimilazione, inteso solo come omologazione delle diverse espressioni di fede rispetto a quella locale; e anche quando queste si valorizzano, si deve evitare anzitutto il rischio «di operare una salvaguardia del diverso ecclesiale»¹⁰.

È la *communio* che va salvaguardata. Il problema centrale non è difendere un'espressione culturale, ma costruire la cattolicità della Chiesa nelle Chiese particolari. La costruzione della cattolicità in quanto tale deve caratterizzare ogni Chiesa, anche a prescindere dal fenomeno migratorio.

I migranti costituiscono, anzitutto, un "problema" ecclesiale, che pone la domanda e la difficoltà di come far vivere a fedeli fuori del loro contesto culturale la propria fede senza appiattimenti o rinnegamenti delle loro peculiarità. Per cui, da un punto di vista pastorale, la mobilità si configura come «un problema di vita cristiana»¹¹, che va salvaguardata e difesa.

4. Le strutture intese come luoghi di unità e di cattolicità

La pastorale dei migranti è una pastorale della Chiesa e di ogni Chiesa particolare; e la corresponsabilità verso lo sviluppo universale della Chiesa particolare è di tutti, migranti e autoctoni: si tratta di «educare i cristiani ad essere Chiesa dappertutto – non solo nella propria comunità d'origine – e a creare dei luoghi di unità ecclesiale all'interno della Chiesa locale stessa. Anche la pastorale delle "migrazioni" deve avere come obiettivo finale quello dell'unità dei cristiani»¹².

Alla luce di questo obiettivo si devono valutare la legislazione canonica e le relative modalità in cui è stato declinato normativamente sia lo statuto canonico dei fedeli migranti sia la ricezione di strutture specifiche per la loro cura pastorale. Nonostante l'assenza, o almeno la non

⁷ P.A. BONNET, *Comunione ecclesiale, migranti e diritti fondamentali*, in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI (a cura di), *Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, Edizioni Messaggero, Padova 1992, p. 35.

⁸ Cfr. *Ibidem*, p. 36.

⁹ E. CORECCO, *Chiesa locale e partecipazione nelle migrazioni*, in *La Chiesa di fronte al problema delle migrazioni. Raccolta di scritti ecclesiologici di Eugenio Corecco*, Supplemento redazionale di «Servizio Migranti» 5 (1995), X.

¹⁰ P.A. BONNET, *Comunione ecclesiale, migranti e diritti fondamentali*, in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI (a cura di), *Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, op. cit., p. 37.

¹¹ L'espressione è di Jean Beyer, in J. BEYER - M. SEMERARO (a cura di), *Migrazioni. Studi interdisciplinari*, Vol. II, op. cit., p. 19.

¹² E. CORECCO, *Considerazione teologica sul tema "emigrazione e cultura"*, in *La Chiesa di fronte al problema delle migrazioni. Raccolta di scritti ecclesiologici di Eugenio Corecco*, op. cit., L.

formalizzazione, di un diritto dei migranti ad una pastorale specifica, certamente il CIC/83 ha recepito in buona parte le istanze ecclesiologicalhe del Vat. II e le strutture specifiche, ormai collaudate, per rispondere alla cura pastorale dei migranti.

Il Codice latino, tentativo di tradurre in linguaggio canonistico l'ecclesiologia conciliare, va esaminato esattamente alla luce dello spirito nuovo che lo anima.

Proprio l'analisi dei testi conciliari circa la pastorale dei migranti ha mostrato che la Chiesa ha una pastorale specifica per i migranti, che tale pastorale ha una propria ragion d'essere, che è affidata a tutto il popolo di Dio, con ruoli specifici spettanti ai sacerdoti, ai religiosi e ai laici e che necessita di strutture adeguate¹³.

Nonostante questa lunga e collaudata tradizione, che nella Chiesa ha sempre riservato un peculiare trattamento pastorale ai migranti, tra i diritti fondamentali dei fedeli non viene enunciato quello del migrante ad avere una cura pastorale nel rispetto della propria cultura e lingua¹⁴, anche nel CIC/83, è, tuttavia, possibile rintracciare gli elementi che, sia pure in modo implicito, contengono di fatto l'enunciazione di tale diritto e dovere¹⁵.

5. Quale statuto ecclesiale per i migranti?

Preso atto che il CIC/83 non ha elaborato una formalizzazione esplicita del diritto dei migranti ad una pastorale specifica, e partendo dalla lettura di alcuni tra i doveri e i diritti che integrano lo statuto codiciale dei fedeli in genere, è possibile rintracciare e recepire aspetti specifici atti a configurare uno statuto dei doveri e diritti dei fedeli migranti.

Sulla base della pari dignità e comune condizione dei fedeli nella Chiesa, si riconoscono i diritti fondamentali dei fedeli circa gli aiuti spirituali della Chiesa: i migranti, alla pari degli altri fedeli e più di essi, hanno diritto a ricevere i beni spirituali, a esercitare il culto divino secondo il proprio rito, a ricevere l'educazione cristiana secondo la propria lingua e cultura e quindi ad avere una pastorale specifica¹⁶.

La situazione del migrante coinvolge una necessità fondamentale e legittima del fedele poiché chiama in causa direttamente il suo rapporto con Dio. Il fedele migrante ha «il diritto-dovere di attingere Dio, e quindi di salvarsi, senza rinnegare né rinunciare alla propria identità di *christifidelis* sia individuale che comunitario»¹⁷, e per far questo ha bisogno che il diritto ecclesiale gli assicuri tutte le condizioni che possano consentirgli di sviluppare coerentemente, nel peculiare contesto comunitario nel quale è inserito, il proprio diverso modo di esprimere e di incarnare l'unità che è insuperabilmente comune a tutti nel Popolo di Dio, pur se, in rapporto alla continuità della «portio populi Dei» nella quale vive, si incarna quale discontinuità¹⁸.

L'affermazione della fondamentale uguaglianza di tutti i fedeli e del diritto di ognuno di vivere nella Chiesa secondo la propria condizione postula per il migrante il riconoscimento della propria e specifica condizione di diversità, che si manifesta nel diritto-dovere all'accoglienza da parte della Chiesa particolare; tale attuazione è un'esigenza ineludibile e radicale per una Chiesa che nasce, si modella e cresce in rapporto a una comunione. Sul modello di tale relazione

¹³ Cfr. V. DE PAOLIS, *La pastorale dei migranti nelle direttive della Chiesa: percorsi di comunione interculturale*, in AA.VV., *Comunione e disciplina ecclesiale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1991, pp. 195-225.

¹⁴ Su tale assenza ha insistito più volte P.A. BONNET, *I diritti-doveri fondamentali del fedele non formalizzati nella positività canonica umana*, in AA.VV., *I diritti fondamentali del fedele. A venti anni dalla promulgazione del Codice*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, pp. 143-155.

¹⁵ Cfr. J. BEYER, *Le nouveau Code de Droit Canonique et la pastorale de la mobilité*, «On The Move» 39 (1983), 3-28.

¹⁶ Cfr. J.F. SANCHIS, *La pastorale dovuta ai migranti ed agli itineranti (aspetti giuridici fondamentali)*, «Fidelium Jura» 3 (1993), 460-467; mi permetto di rinviare anche al mio *Girovaghi, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica*, op. cit., pp. 71-82.

¹⁷ Cfr. P.A. BONNET, *Il diritto-dovere del fedele migrante*, op. cit., p. 99.

¹⁸ ID., *Comunione ecclesiale, migranti e diritti fondamentali*, in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI (a cura di), *Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, op. cit., p. 48.

comunione, si profila il diritto-dovere a un inserimento e a una partecipazione ecclesiale non discriminanti, per cui far parte di una Chiesa particolare, che ha in sé la dimensione universale e cattolica non esige altro titolo se non il battesimo. Per il migrante diventa necessario, per rendere sempre più completo e visibile l'inserimento della sua particolare diversità nella continuità della Chiesa particolare, godere del diritto-dovere a una cura pastorale specifica¹⁹.

6. Le strutture ovvero i tratti organizzativi di una pastorale specifica

La pastorale per i migranti, proprio perché specifica, «è per la sua stessa natura straordinaria e provvisoria, appunto perché specifica e dovuta al fatto che quella ordinaria è insufficiente o manca del tutto»²⁰. La pastorale ordinaria con cui la Chiesa provvede a tutti i suoi fedeli è la comunità parrocchiale attraverso il parroco. La pastorale verso i migranti non può e non deve essere alternativa o autonoma rispetto a quella che si ha nei confronti dei parrocchiani, da parte del parroco, responsabile di tutti i fedeli che vivono nel territorio della parrocchia. Inoltre essa non deve neppure limitarsi al «minimum indispensabile, “sufficiente” ed uguale per tutti [...], bensì provvedere abbondantemente e adeguatamente ai bisogni spirituali, tenendo sempre presente sia il fine a cui tali mezzi sono indirizzati e per cui sono stati istituiti da Cristo, sia le peculiari e specifiche circostanze di vita delle persone»²¹.

L'appartenenza simultanea del migrante alla Chiesa particolare e alla comunità etnica al suo interno comporta da parte della Chiesa «la necessità di piegare le strutture al servizio delle anime, in particolare significa rispetto per il migrante e per il suo inserimento, sia pure graduale, nella comunità parrocchiale territoriale [...]»²². Di conseguenza le strutture che si adeguano ad una pastorale specifica migratoria non sono altro che l'espressione di quella materna sollecitudine che la Chiesa mostra nei confronti dei fedeli, in modo che «non facciano sentire il migrante straniero alla Chiesa particolare nella quale si trova a vivere»²³.

La pastorale per i migranti dunque, non diversamente dalla pastorale ordinaria, ha proprie istituzioni e strutture. Come già indicato dalla Costituzione *Exsul familia* (1 agosto 1952) e dalla Lettera alle Conferenze episcopali sul tema “Chiesa e mobilità umana” (26 maggio 1978), i migranti devono beneficiare di una cura pastorale sufficiente e comunque non minore di quella di cui godono gli altri fedeli nella vita della Chiesa. Per corrispondere appieno a tale cura la Chiesa ha elaborato strutture di pastorale per i migranti a diversi livelli: universale, sovradiocesano, diocesano e parrocchiale.

Proprio parlando delle strutture si percepisce che l'attenzione della Chiesa si dirige sempre verso le persone, verso i migranti, anzitutto, senza però dimenticare i pastori e tra questi i missionari d'emigrazione. A nessuno sfugge l'importanza che assume l'assistenza pastorale e spirituale degli stessi sacerdoti che seguono i migranti e che esercitano il ministero in una diocesi che, sotto molti aspetti, è ad essi estranea, e non hanno un presbiterio e una comunità nella quale essi si trovino in una situazione di normalità. La legislazione della Chiesa sottopone tali sacerdoti, che continuano a

¹⁹ Cfr. *Ibidem*, pp. 49-51. Per le strutture di pastorale specifica per i migranti, si possono vedere gli studi di A. VIANA, *La sede apostólica y la organización de la asistencia pastoral a los emigrantes*, «Ius Canonicum» 43 (2003), 87-121; J. SAN JOSÉ PRISCO, *Los emigrantes en la Iglesia particular*, «Ius Canonicum» 43 (2003), 135-165; mi permetto di rinviare anche al mio *Missio ad migrantes: missione della Chiesa. Lineamenti di organizzazione della pastorale della mobilità umana*, «Euntes Docete» 57 (2004), 39-65.

²⁰ V. DE PAOLIS, *La pastorale dei migranti nelle direttive della Chiesa: percorsi di comunione interculturale*, in AA.VV., *Comunione e disciplina ecclesiale*, op. cit., p. 202.

²¹ J.F. SANCHIS, *La pastorale dovuta ai migranti ed agli itineranti*, op. cit., p. 465.

²² V. DE PAOLIS, *La pastorale dei migranti nelle direttive della Chiesa: percorsi di comunione interculturale*, in AA.VV., *Comunione e disciplina ecclesiale*, op. cit., p. 202.

²³ P.A. BONNET, *Comunione ecclesiale, migranti e diritti fondamentali*, in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI (a cura di), *Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, op. cit., p. 39.

rimanere incardinati alla diocesi di origine, alla giurisdizione del Vescovo presso il quale svolgono il loro ministero pastorale, sia per l'esercizio pastorale sia per la vita personale.

Nell'ambito della Chiesa particolare, e all'interno di questa a livello parrocchiale e di strutture vicine alla parrocchia, si possono individuare tre aspetti: il primo investe la responsabilità del Vescovo e dei pastori in genere di essere solleciti verso chi, come il migrante, non può usufruire della cura pastorale ordinaria, proprio perché si trova a vivere fuori dal proprio domicilio canonico²⁴ e pertanto, in ragione del territorio in cui si trova acquista un particolare legame con quel territorio, in base al quale si stabilisce chi è il suo Ordinario del luogo e chi è il suo parroco; il secondo aspetto si interessa del principio tradizionale in base al quale la Chiesa ha sempre organizzato la propria pastorale: il territorio appunto; il criterio territoriale, tuttavia, quando si tratta di pastorale per i migranti perde la sua naturale assolutezza, viene sottoposto a riesame e apre la strada al principio di personalità che viene così canonizzato; quest'ultimo costituisce il terzo profilo sotto il quale analizzare il livello organizzativo della pastorale per i migranti nella Chiesa particolare²⁵.

7. Migranti, ministri per i migranti e principio di personalità

Tale primato emerge anzitutto nell'affermazione della sollecitudine dei Pastori per chi è privo di cura pastorale ordinaria; e il CIC/83 quando espone la responsabilità pastorale sia dei Vescovi sia dei pastori di anime in genere diviene puntuale e preciso²⁶. Ma il primato della persona emerge anche nella descrizione del concetto pastorale di migrante, come si legge nell'Istruzione *Nemo est*, art. 15: «Orbene tutti costoro, pur costituendo categorie umane non poco diverse tra loro, hanno in comune condizioni di vita del tutto particolari, che differiscono molto da quelle a cui erano assuefatti in patria, al punto da non poter far capo, per l'aiuto spirituale, al parroco del luogo. Per questo la Chiesa si preoccupa con materna sollecitudine di prestare ad essi un'opportuna assistenza pastorale. È precisamente da questo punto di vista pastorale, di cui ora si tratta, che nel concetto di migranti sono compresi tutti coloro che, per qualunque motivo si trovano a dimorare fuori della patria o della propria comunità etnica e per vere necessità hanno bisogno di un'assistenza particolare».

Riflessi diretti ed immediati anche nel campo della pastorale per i migranti ha sicuramente avuto il riesame del principio di territorialità nell'organizzazione della Chiesa. Il Vat. II, tenendo presente la nuova realtà ecclesiale, aveva parlato della parrocchia e della diocesi come porzione o di gruppi del popolo di Dio, liberando il discorso dall'elemento territoriale, oggi non più, da solo, adeguato ad esprimere una realtà pastorale diversa, data l'estrema mobilità della popolazione da una parte e particolari esigenze pastorali dall'altra²⁷. La questione del principio di territorialità fu considerata tanto importante che di essa si occupò fin dall'inizio la stessa Commissione per la revisione del Codice e tra i dieci principi direttivi per la revisione dello stesso Codice, proprio in riferimento alla riforma della diocesi e della parrocchia, fu inserito il principio n. 8, dal titolo *Ordinamento territoriale nella Chiesa*.

²⁴ Cfr. F. COCCOPALMERIO, *La pastorale dei fedeli che si trovano fuori del loro domicilio*, in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI (a cura di), *Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, op. cit., pp. 193-200.

²⁵ Per questi aspetti rimando al mio *Girovaggi, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica*, op. cit., nel capitolo circa i criteri per costituire una Chiesa particolare, pp. 91-99.

²⁶ Per uno sviluppo postcodiciale, con cenni alla diaspora orientale, si veda M.D. GALINDO, "La cura pastorale del Vescovo verso i migranti" nella esortazione apostolica post-sinodale *Pastores Gregis*, in E. RAAD (a cura di), *Système juridique canonique et rapports entre les ordonnancements juridiques*, Publications Université La Sagesse, Beyrouth 2008, pp. 613-627.

²⁷ «Quello che si è voluto rivedere è [...] l'esclusività del criterio territoriale, non la sua persistenza»: A.M. PUNZI NICOLÒ, *Funzione e limiti del principio di territorialità*, in J. CANOSA (a cura di), *I principi di revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Giuffrè Editore, Milano 2000, pp. 554-555.

Anche se il territorio rimane ancora il criterio più diffuso nell'ordinamento giuridico della vita della Chiesa, esso viene ridimensionato di molto e soprattutto subordinato alle esigenze pastorali. Rimane come principio ordinario, ma non più costitutivo; in ogni caso non è un principio esclusivo, in quanto si possono ammettere altri criteri, dove l'utilità lo consiglia.

Frutto di tale riesame è la canonizzazione del principio di personalità²⁸. Si tratta di un principio innovativo, se si considera che già il Concilio Lateranense IV (1215), che pure aveva indicato la necessità di costituire pastori per i diversi riti o lingue dei fedeli, diceva anche che unico tuttavia doveva essere il Vescovo nel territorio, per non correre il pericolo di creare un *monstrum* con due teste, sullo stesso territorio²⁹. Il problema è senza dubbio delicato e va pensato con grande ponderazione. Ma già il Concilio vi aveva fatto cenno, per quanto riguarda la soluzione pastorale del problema della mobilità umana³⁰.

L'organizzazione della cura pastorale su base personale trova ampia attuazione nell'ambito delle circoscrizioni parrocchiali e di altre simili o all'interno di esse³¹. Esempio tipico di parrocchia personale è quella costituita in favore dei migranti di una determinata lingua o nazione³², ma non mancano parrocchie per i fedeli orientali costituite in diocesi latine e per i fedeli latini in eparchie orientali. Le parrocchie personali per i migranti sono caratteristiche, tra l'altro, per la possibilità che i migranti che vi appartengono possono liberamente scegliere di appartenere alla parrocchia territoriale nella quale vivono oppure alla parrocchia personale.

Il criterio personale diventa principio di appartenenza ad una parrocchia, insieme al domicilio o al quasi-domicilio, in modo che chi appartiene ad una parrocchia personale appartiene contemporaneamente anche alla parrocchia territoriale; pertanto il parroco territoriale ha potestà cumulativa con il parroco personale sui fedeli della parrocchia personale, a meno che non risulti diversamente dal decreto di erezione emanato dalla competente autorità. La potestà cumulativa non si estende però anche al parroco personale, in modo che questi la detiene esclusivamente sui fedeli della parrocchia personale. Rimane chiaro anche che la parrocchia personale è eretta in base ad un criterio

²⁸ Sul tema si possono vedere gli importanti contributi di G. DALLA TORRE, *Le strutture personali e le finalità pastorali*, in J. CANOSA (a cura di), *I principi di revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, op. cit., pp. 561-589 e di J. MIRAS, *Organización territorial y personal: fundamentos de la coordinación de los Pastores*, in *Ibidem*, pp. 625-666; V. GOMEZ-IGLESIAS C., *El octavo principio directivo para la reforma del Codex Iuris Canonici: el iter de su formulación*, in P. ERDÖ - P. SZABÓ, Peter (a cura di), *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio*, Pázmány Péter Catholic University, Budapest 2002, pp. 170-193.

²⁹ *Corpus Iuris Canonici*, Editio lipsiensis secunda post Aemilius Ludouici RICHTERI curas ad librorum manu scriptorum et editioni romanae fidem recognouit et adnotatione critica instruxit Aemilius FRIEDBERG, Pars secunda, *Decretalium Collectiones*, Lipsiae 1881 (ristampa: Graz 1959), col. 192: «Prohibemus autem omnino, ne una eademque civica dioecesis diversos pontifices habeat, tanquam unum corpus diversa capita, quasi monstrum». Sull'importanza di questo principio rimando a O. CONDORELLI, *Unum corpus diversa capita. Modelli di organizzazione e cura pastorale per una "varietas Ecclesiarum"*, Il Cigno, Roma 2002.

³⁰ Cfr. H.-M. LEGRAND, "One Bishop per City". *Tension around the Expression of the Catholicity of the Local Church since Vatican II*, «The Jurist» 52 (1992), 369-400.

³¹ Cfr. J.C. PERISSET, *Migrazioni e vita parrocchiale*, in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI (a cura di), *Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, op. cit., pp. 55-65. Sulle strutture specifiche e affini alla parrocchia è utile il contributo di E. BAURA, *La cura pastorale extraparrocchiale*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *La parrocchia*, Glossa, Milano 2005, pp. 245-281. Sui modelli tradizionali e nuovi della pastorale per i migranti rinvio al mio *Fondamenti e modelli di pastorale multietnica: una nuova frontiera dell'evangelizzazione nella Chiesa in Italia*, in AA.VV., *Il pluralismo religioso e culturale della società italiana. Interrogativi ai consacrati*, op. cit., pp. 74-94. Circa i modelli nuovi indicati dall'Istruzione EMCC non sempre vi è chiarezza e distinzione tra le diverse strutture proposte; in tal senso già M.D. GALINDO, "La cura pastorale del Vescovo verso i migranti" nella esortazione apostolica post-sinodale *Pastores Gregis*, in E. RAAD (a cura di), *Système juridique canonique et rapports entre les ordonnancements juridiques*, op. cit., p. 617, nota 6.

³² Tra gli studi monografici rimando a A. SOB CZAK, *Las parroquias para los emigrantes en el derecho canónico latino*, «Ius Canonicum» 34 (1994), 227-278; Ch. SCICLUNA, *La parrocchia personale e la missione con cura di anime affidate ai religiosi*, «Informationes SCRIS» 15 (1989), 258-277; G. SARZI SARTORI, *La parrocchia personale nell'attuale disciplina della Chiesa*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 2 (1989), 165-173.

territoriale complementare, vale a dire che tale parrocchia viene comunque costituita per fedeli che vivono all'interno di un territorio.

8. La cura pastorale degli orientali in diaspora: quale *legitima varietas*?

A partire dalla promulgazione del CCEO, complice l'abbattimento dei muri dell'est europeo, nella Chiesa in Italia è riemersa l'attenzione per una specifica cura pastorale di fedeli migranti orientali; per essi la storia passata a recente, all'interno della Chiesa, ha aperto un ambito che già altrove ho definito diaspora nella diaspora. Si tratta di una esperienza che ha portato alla ribalta nella Chiesa stessa uno scenario che ha creato la categoria, per così dire, del "differente" intraecclesiale. Ci si chiede, allora, quali strutture pastorali adeguate si possano approntare per quei cattolici orientali che migrano e si stabiliscono in territori latini, dove manca il proprio parroco oppure dove non è costituita una gerarchia orientale propria?

Le domande implicano la risoluzione di questioni, antiche e nuove, concernenti molteplici aspetti: anzitutto l'esistenza, all'interno dell'unica Chiesa cattolica, di una *legitima varietas*, comprendente le Chiese orientali e non solo la Chiesa latina, e quindi le problematiche circa l'iscrizione ad una Chiesa *sui iuris* con l'eventuale passaggio ad un'altra Chiesa *sui iuris*; la cura pastorale di fedeli orientali affidati ad un Vescovo o ad un parroco latino³³, in mancanza del Gerarca o del parroco proprio³⁴; la costituzione di eparchie orientali in territori latini; l'amministrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana³⁵ e degli altri sacramenti a fedeli orientali da parte di ministri latini³⁶; problematiche concernenti il matrimonio interecclesiale e/o interconfessionale³⁷; aspetti che riguardano la vita consacrata nell'ammissione e/o nel passaggio da un istituto latino a uno orientale e viceversa³⁸; e, ultimamente, in toni più accentuati, la condizione e l'esercizio del ministero di presbiteri orientali uxorati dimoranti in territori latini.

I migranti orientali cattolici sono tenuti all'obbligo di osservare dovunque il proprio rito, inteso come patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, secondo la definizione data dal can. 28§1 del CCEO; e bisogna avere la possibilità effettiva di adempiere quest'obbligo³⁹.

La gerarchia latina locale ha l'obbligo di garantire l'osservanza del proprio rito dei migranti cattolici orientali e il contatto con la gerarchia orientale propria di questi fedeli, specie con il Patriarca e il Vescovo eparchiale.

Per garantire adeguatamente lo stato giuridico dei migranti cattolici orientali che hanno il domicilio o il quasi-domicilio in territori dove manca il proprio parroco oppure nei luoghi dove non è costituita una gerarchia orientale propria, e per assicurare la cura pastorale dei fedeli migranti di un'altra Chiesa *sui iuris*, è assai raccomandabile che si favorisca una specifica azione pastorale da

³³ Cfr. M. MINGARDI, *La cura pastorale dei fedeli orientali nelle circoscrizioni latine*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 21 (2008), 60-78.

³⁴ Cfr. L. OKULIK, *Configurazione canonica delle Chiese orientali senza gerarchia*, in ID. (a cura di), *Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione e delimitazione*, Marcianum Press, Venezia 2005, pp. 209-228.

³⁵ Cfr. L. OKULIK, *L'iniziazione cristiana dei fedeli di rito orientale nei territori della Chiesa latina*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Iniziazione cristiana: confermazione ed Eucaristia*, Glossa, Milano 2009, pp. 235-254.

³⁶ Tra gli altri, indico qui i contributi di P. ERDÖ, *Questioni interrituali del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)*, «Periodica» 84 (1995), 315-353; l'Autore ha proposto una versione aggiornata in ID., *Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)*, «Folia Canonica» 1 (1998), 9-35; ID., *Problemi interrituali (interecclesiali) nell'amministrazione del sacramento della penitenza*, «Periodica» 90 (2001), 437-453; ID., *Disciplina penitenziale interrituale (interecclesiale) nella Chiesa cattolica*, «Folia Canonica» 3 (2000), 43-52.

³⁷ Sulle svariate combinazioni che si determinano a motivo della mobilità umana in ambito matrimoniale assai illuminante il volume monografico di J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi interecclesiali, interconfessionali e interreligiosi*, Edizioni Dehoniane, Roma 1992.

³⁸ Cfr. L. LORUSSO, *Case religiose di rito diverso: problematiche e norme canoniche*, in L. OKULIK (a cura di), *Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione e delimitazione, op. cit.*, pp. 131-161.

³⁹ Rinvio qui a L. LORUSSO, *Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e norme canoniche*, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2003.

parte di sacerdoti del medesimo rito, quando ciò è possibile, o da parte di altri ministri sacri, osservando sempre l'unità cattolica nella diversità delle tradizioni e dei riti propri.

La sfida della interecclesialità, sia tra cattolici latini e orientali, sia tra cattolici e acattolici, ortodossi e protestanti, si sperimenta maggiormente nel ministero sacro; esso costituisce un osservatorio privilegiato per mettere in luce sia le problematiche legate alla relazione tra CIC e CCEO sia le prospettive da assumere per la risoluzione di questioni che investono non solo l'ambito giuridico, ma anche quello dottrinale e pastorale.

Ambiti privilegiati di interecclesialità sono soprattutto quelli inerenti alla celebrazione e all'amministrazione dei sacramenti, ma anche altri che riguardano l'iscrizione ad una Chiesa *sui iuris*, l'incardinazione, l'escardinazione e l'esercizio del ministero sacro in una Chiesa diversa da quella di origine, la licenza di "biritualismo", di "cambiamento del rito", l'ammissione di fedeli e la formazione di seminaristi orientali in Istituti religiosi latini e viceversa, la collaborazione tra gerarchia latina e orientale in vari ambiti della vita ecclesiale⁴⁰.

Una questione solo accennata in dottrina⁴¹, che recentemente ha ricevuto maggiore attenzione nella letteratura canonistica⁴², riguarda i chierici orientali uxorati e il loro ministero per i fedeli orientali in diaspora.

Già prima della promulgazione del CCEO, in pratica dalla fine del XIX secolo, era invalsa la prassi di inviare in diaspora anche sacerdoti orientali uxorati; tale prassi fu però bloccata da alcuni interventi del 1929 e del 1930; per cui si ritenne di rinviare la trattazione della questione a dopo la promulgazione del CCEO. Oggi, a Codice orientale promulgato, la dottrina si interroga ancora se i tre decreti proibitivi siano ancora in vigore oppure sono stati aboliti.

Il divieto per la diaspora fu introdotto, dietro richiesta dell'episcopato latino, preoccupato che l'ammissione di fedeli coniugati al presbiterato potesse suscitare la *admiratio fidelium* ed avrebbe influenzato negativamente il clero latino, per antica tradizione celibatario.

La prospettiva di una revisione della questione, che avrebbe potuto prevedere un'abrogazione delle norme speciali della Sede Apostolica, ancora in vigore, è stata bloccata in partenza, atteso che un recente intervento reitera il divieto di inviare in diaspora sacerdoti orientali uxorati, sia nei territori in cui esiste già una gerarchia orientale, sia nei territori in cui non esiste una gerarchia orientale e i fedeli orientali sono sotto la potestà dell'Ordinario latino.

9. Qualche prospettiva di approfondimento a garanzia del "differente"

Potrebbe essere oggetto di approfondimenti considerare l'attuale assetto organizzativo per la pastorale per i migranti, alla luce della comunione, per verificare se e come le strutture riescano a non far sentire il migrante straniero alla Chiesa particolare nella quale si trova a vivere; se queste strutture siano capaci di educare il migrante ad essere non solo destinatario dell'azione pastorale, ma anche collaboratore egli stesso nell'azione pastorale, e quindi missionario, come ogni fedele deve essere nella sua Chiesa: si passa così dalla *missio ad migrantes* alla *missio migrantium*.

⁴⁰ Di questi aspetti mi sono occupato ampiamente nel lavoro D. SALACHAS - L. SABBARESE, *Chierici e ministero sacro nel Codice latino e orientale. Prospettive interecclesiali*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2004, pp. 193-375.

⁴¹ Per gli interventi in cui compaiono cenni in proposito, si veda L. LORUSSO, *Estensione della potestà patriarcale e sinodale in diaspora: designazione dei Vescovi, erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, clero uxorato*, «Angelicum» 83 (2006), 863-864, poi pubblicato anche in L. OKULIK (a cura di), *Nuove terre e nuove Chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora*, op. cit., pp. 118-120. Un cenno sulla non concessione delle dispense a sacerdoti orientali uxorati per l'esercizio del ministero in America si trova anche in P. GEFAELL, *Impegno della Congregazione per le Chiese orientali a favore delle comunità orientali in diaspora*, in *Ibidem*, p. 145; e in M.I. CRISTESCU, *L'incidenza dello ius particolare nelle Chiese della diaspora*, in *Ibidem*, p. 213.

⁴² Tra i contributi più consistenti, indico il recente studio di F. MARTI, *La legislazione vigente sulla presenza di clero cattolico orientale nei territori dell'occidente*, «Ius Ecclesiae» 23 (2011), 605-626; e il mio *Presbiteri orientali uxorati ed esercizio del ministero in diaspora*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il sacramento dell'ordine*, Glossa, Milano 2005, pp. 211-235.

Un altro aspetto concerne il rischio delle cosiddette strutture parallele, che, anziché aprire alla comunione, chiudono. In questo senso, vanno approfonditi i criteri, territoriale e personale, dell'organizzazione pastorale⁴³, per poter costruire modelli pastorali che valorizzino sia il territorio, visto come prossimità e apertura della Chiesa che accoglie in un luogo, sia la dimensione personale, che, più che essere un ostacolo al principio di unità di una Chiesa, rappresentato dal Vescovo, è il modo per far risaltare la diversità propria della Chiesa di Pentecoste.

Nel più ampio contesto dei criteri di pastorale specifica, si dovrebbe valutare quale potrà essere l'equilibrio tra il principio della specializzazione pastorale e l'inserimento in una pastorale di insieme (diocesana, parrocchiale); circa, poi, il principio di flessibilità organizzativa, si potrebbe meglio approfondire quale sia la relazione tra criterio di organizzazione territoriale e criterio personale; meriterebbero pure di essere meglio investigati il principio di disponibilità ministeriale e l'istituto dell'incardinazione, come pure il principio di specificità ministeriale e l'universalità del ministero sacerdotale.

In riferimento alle funzioni di insegnare e di santificare, che investono primariamente l'esercizio del ministero da parte dei ministri sacri e di quanti li coadiuvano, si possono approfondire, tra le altre, le tematiche concernenti la catechesi nel contesto specifico della mobilità⁴⁴, oppure quelle riguardanti la vita liturgico-sacramentale, e quindi verificare quali criteri seguire nell'inculturazione della liturgia⁴⁵ e nella celebrazione dei sacramenti; si tratta anche di sapere come garantire l'unità della liturgia che celebra il mistero di Cristo nella pluralità delle forme celebrative⁴⁶, oppure quale creatività adottare per assicurare la liceità, la validità delle celebrazioni⁴⁷ e l'efficacia spirituale per i fedeli, senza scadere in sterili arbitrarie e improvvisazioni.

⁴³ Cfr. E. BAURA, *Movimientos migratorios y derechos de los fieles en la Iglesia*, «Ius canonicum» 43 (2003), 51-86.

⁴⁴ Cfr. S. RECCHI, *Migrazione e catechesi specifica*, in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI (a cura di), *Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, op. cit., pp. 67-78.

⁴⁵ Cfr. V. MOSCA, *Diritto liturgico e inculturazione. Orizzonti teologici, normativi e pastorali*, in AA.VV., *Inculturazione, Diritto Canonico e Missione*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2003, pp. 117-155.

⁴⁶ Cfr. A. NOCENT, *Mobilità contemporanea e liturgia*, in AA.VV., *Orizzonti pastorali oggi. Studi interdisciplinari sulla Mobilità Umana*, op. cit., pp. 59-75.

⁴⁷ Cfr. A. TRIACCA, *Mobilità umana» e normativa liturgico-sacramentaria*, in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI (a cura di), *Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, op. cit., pp. 79-116.